



Roma, 29 gennaio 2020

Spett.le

**ARERA**

*Direzione mercati retail e Tutele dei  
consumatori di energia*

*Unità Efficienza nel consumo*

Oggetto: **Osservazioni al documento per la consultazione 530/2019/R/eel “Interventi di  
aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia  
elettrica”**

Si trasmettono le osservazioni di Green Network al documento in oggetto.

Con i migliori saluti,

Green Network S.p.A.



**GREEN NETWORK S.p.A.**

Società a Socio Unico

Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 00144 Roma – Viale della Civiltà Romana, 7

Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 – REA N. RM 1033355

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.

Tel. +39 06 83365101 • Fax +39 06 83365301

[www.greennetwork.it](http://www.greennetwork.it)

## Risposta di GREEN NETWORK S.p.A

Documento di Consultazione 10 dicembre 2019 - 530/2019/R/eel

### INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

#### OSSERVAZIONI GENERALI

Con il presente documento di consultazione l'Autorità avanza ulteriori proposte finalizzate a contrastare i rischi per il Sistema a fronte di eventuali inadempimenti degli operatori e ad ottimizzare alcune disposizioni già previste dal Codice di rete, *«anche in modo da ridurre i costi per gli operatori ed in ultima analisi per i clienti finali»*. Tuttavia, rispetto alle misure previste, e in particolare all'attinenza tra obiettivi dichiarati e priorità di intervento, si riporta quanto segue.

In primo luogo, gli interventi prospettati produrrebbero, nel complesso, un ulteriore irrigidimento della regolazione dei rapporti tra utenti del trasporto (UdT) e distributori, senza con ciò cogliere l'obiettivo dichiarato dal documento (*ndr*, un miglioramento della sicurezza del Sistema). Il rafforzamento della stabilità del Sistema, infatti, non è efficiente se introduce unicamente vincoli all'interno del mercato a discapito della concorrenza. Infatti, in considerazione del delicato equilibrio che caratterizza i rapporti tra le attività di vendita e di distribuzione – l'una in libero mercato, l'altra in regime di monopolio regolato su base locale – è la stessa AGCM ad aver evidenziato in generale, già nel 2017, che *«gli ostacoli di qualsiasi natura, anche finanziari, alla operatività [ndr dei venditori] sono suscettibili di alterare la struttura di tale mercato e dunque di incidere sul livello di concorrenza in esso presente, a danno dei consumatori finali. Tale conseguenza risulta particolarmente aggravata qualora [...] una ridotta marginalità e quindi una scarsa capacità competitiva dei venditori non sia direttamente riconducibile a carenze di efficienza, bensì dipenda dagli effetti di specifiche clausole contrattuali»*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. Parere AGCM AS1397 del 21 luglio 2017.

Per tale ragione, ciascun intervento proposto, per quanto giustificato da legittime finalità, deve essere sempre ponderato – anche con il supporto e la collaborazione dell'AGCM – in base alle ricadute concorrenziali che potrebbe produrre sul mercato.

In tal senso, venendo all'oggetto del presente DCO, il tema dell'insolvenza dovrebbe essere affrontato a livello sistemico, tenuto conto cioè delle peculiarità e delle criticità di ogni segmento della filiera, al fine di non creare effetti distorsivi. Eventuali soluzioni dovrebbero infatti contemperare le rispettive esigenze, in relazione agli strumenti a disposizione e alle condizioni di mercato di ciascun segmento della filiera. A titolo di esempio: 1) le tempistiche di pagamento dei clienti domestici portano in molti casi gli UdT a esborsi di cifre ingenti, in anticipo rispetto alle tempistiche di incasso e in assenza di meccanismi di ristoro dei corrispettivi parafiscali non riscossi presso i clienti finali (*ndr*, oneri generali di sistema), che gli UdT continuano ad anticipare da oramai tre anni; 2) un cliente non domestico, che presenta tempistiche di fatturazione del servizio generalmente compatibili con quelle cui è soggetto l'UdT in relazione ai pagamenti verso la filiera, potrebbe estinguere il proprio debito verso il venditore con ritardo maggiore rispetto a quello concesso agli UdT dal CADE, in assenza di conseguenze per il cliente (*ndr*, intervenuta sospensione); 3) in relazione a siti alimentati in media e alta tensione, un intervento di sospensione può talvolta richiedere lavori propedeutici da parte del distributore che ne possono ritardare ulteriormente l'esecuzione; 4) in caso di applicazione di clausole risolutive espresse, queste trovano efficacia con tempi ancora più estesi (*ndr*, M+2 se la risoluzione avviene oltre il 10 del mese M), amplificando il rischio finanziario in capo al venditore. Dunque, il "ritardo ammesso", come proposto dal presente DCO (*ndr*, 8 giorni lavorativi), risulterebbe ampiamente sproporzionato in considerazione degli strumenti attualmente a disposizione dei venditori per il contrasto e la gestione della morosità retail.

Più in generale, le proposte di cui al presente DCO dovrebbero fare i conti con l'attuale scenario economico-finanziario nazionale: è oramai noto come gli istituti finanziari siano sempre meno propensi a investire nel settore dell'energia; pertanto, anche su tale aspetto sarebbe opportuno un approfondimento dell'Autorità, atto a chiarire la fattibilità degli interventi proposti. Pur esulando dalla sfera di competenza del Regolatore, tali considerazioni meritano una forte attenzione per le ricadute dirette che hanno sul settore energetico. In questo senso, prevedere

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a long, sweeping line.

ulteriori e ingenti vincoli (anche indiretti) all'accesso al credito e stressare la puntualità dei pagamenti verso i distributori, oltre a non costituire una delle priorità per il mercato nel suo complesso, pregiudicherebbe notevolmente, in questa fase, la competitività degli operatori e aumenterebbe paradossalmente i rischi di default, con ripercussioni negative per i clienti finali stessi.

Quanto infine alle tempistiche per l'entrata in vigore, fatte salve le perplessità sopra esposte, riteniamo che per adempiere compiutamente a disposizioni in modifica del sistema di garanzie sia necessario un periodo di adeguamento pari almeno a 6 mesi (in luogo dei 2 mesi proposti) così da permettere agli utenti di adeguare i propri piani di pagamento.

## **RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

***Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell'esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?***

***Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?***

La proposta del DCO appare nel risultato finale poco bilanciata: ad oggi, tra comunicazione del sollecito e scadenza della diffida l'utente dispone di un intervallo di tempo pari almeno a 16 giorni lavorativi (nell'ipotesi che abbia ricevuto entro un giorno lavorativo le comunicazioni di sollecito e diffida) fino, in casi eccezionali, a un massimo di 28, il che gli consente di gestire l'insolvenza senza incorrere in conseguenze onerose e/o irreversibili, quali la risoluzione del contratto di trasporto e il conseguente default del venditore. In tal senso, una riduzione dell'iter a 8 giorni lavorativi complessivi potrebbe compromettere notevolmente la capacità dell'utente di sostenere adeguatamente la gestione delle proprie obbligazioni, con il rischio ultimo che i clienti finali si

troverebbero indirettamente più esposti al rischio di risoluzione del contratto di fornitura per cause non dipendenti dalla loro volontà.

Ciò premesso, a nostro avviso, l'eliminazione del sollecito è condivisibile da un punto di vista meramente procedurale (la stessa diffida costituisce in effetti già una forma di "sollecito"); in tal caso, però, le tempistiche di diffida dovrebbero essere calibrate nella formulazione più opportuna, tenuto cioè conto che:

- L'intimazione ad adempiere deve essere tale da concedere al debitore un "termine congruo", determinato anche in base *«alla natura del contratto o secondo gli usi»* (art. 1454 CC): come prima osservato, ad oggi l'utente dispone di almeno 16 giorni lavorativi tra sollecito e diffida e l'individuazione di tale termine minimo, che tiene evidentemente conto anche dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti gli utenti per via delle normali tempistiche di incasso e pagamento, è stato frutto di ampia consultazione tra le parti<sup>2</sup>;
- Il termine entro cui il distributore procede a diffidare l'utente è invece da ritenersi meramente ordinatorio e una sua diversa riformulazione non rappresenta una questione dirimente: infatti, non comportando una decadenza, nulla esime il distributore dal diffidare l'utente potenzialmente anche oltre il termine previsto da regolazione.

In conclusione, ai fini della riduzione delle tempistiche si potrebbe eliminare la procedura di sollecito e contestualmente adeguare il termine ultimo a disposizione dell'utente per adempiere alla diffida: tale termine dovrebbe essere fissato pari a 12 giorni lavorativi, anche in considerazione del range proposto dalla stessa Autorità nell'ambito delle consultazioni antecedenti l'emanazione del Cade (vd nota 2). Diversamente, si disattenderebbero i criteri precedentemente condivisi in ordine alla determinazione del "termine congruo". In alternativa, l'eliminazione del sollecito potrebbe essere compensata prevedendo che il distributore possa procedere a inviare la comunicazione di diffida non prima di 7 giorni lavorativi e che l'utente a sua volta abbia a disposizione 7 giorni lavorativi per adempiervi. Quest'ultima soluzione,

<sup>2</sup> Nell'ambito dei documenti di consultazione 263/2014/R/eel e 618/2014/eel, le tempistiche inizialmente proposte prevedevano, in relazione a ciascuna delle fasi (sollecito e diffida), che il distributore inviasse relativa comunicazione entro 3 (o 5) giorni lavorativi e che l'utente dovesse adempiervi entro 5 giorni lavorativi. Complessivamente, anche nell'ipotesi meno favorevole per l'utente (comunicazioni di sollecito e diffida ricevute entro un giorno lavorativo) questi avrebbe potuto disporre comunque, nel complesso, di almeno 12 giorni lavorativi. L'attuale formulazione del Cade conferma questo approccio, prevedendo un margine ancora più ampio.

peraltro, garantirebbe al distributore tempi più ragionevoli e incentiverebbe gli stessi a cercare un confronto preventivo con gli utenti, volto anche ad effettuare verifiche di natura tecnico-operativa.

Le medesime valutazioni valgono anche in materia di gestione delle garanzie: non si ritiene sostenibile l'ipotesi di adeguare, presentare o rinnovare la garanzia entro termini notevolmente inferiori a quelli attuali, anche perché in tal caso rilevano anche i tempi tecnici necessari per attivare le relative procedure presso gli istituti di credito. Ulteriormente, a prescindere da una rideterminazione delle tempistiche, specifichiamo che non dovrebbe essere precluso il diritto dell'utente di disporre, decorsa la diffida, dell'ulteriore termine di 7 giorni lavorativi di cui all'art.5.13 *abis* per adempiere prima che il contratto sia risolto.

***Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?***

Si propone di lasciare al distributore la discrezionalità di verificare o meno la condizione di cui al par. 2.5.c secondo l'interpretazione recentemente fornita dall'Autorità (chiarimento 11 marzo 2019), consentendo quindi l'applicazione del parametro alternativamente su singola fattura o su competenza/flusso mensile, a seconda di quanto definito nell'ambito del rapporto tra le parti (come ad oggi in essere).

Quanto al secondo parametro proposto ( $G_i < 9$  gg lav.), il cd. "ritardo ammesso" deve essere modificato in coerenza con le osservazioni espresse al Q1-Q2 e quindi prevedere almeno 12 giorni lavorativi.

***Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?***

***Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultano all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?***

***Q6. Nell'articolazione proposta delle soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie, si ritengono queste correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante?***



**Q7. Si ritiene opportuno individuare un valore economico (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza delineata? Indicare eventuale valore.**

Segnaliamo l'opportunità di mantenere inalterata la soglia di tolleranza, unica per tutti, al  $\pm 20\%$ . Analogamente, non vediamo motivo di prevedere una disciplina ad hoc nel caso in cui si verifichi contestualmente un ritardo nei pagamenti con GAR comunque all'interno della soglia di tolleranza: ciò al fine di non creare complicazioni gestionali anche in relazione ad un singolo ritardo. In tal senso, non si condivide l'ipotesi di cui al Q7, sul cui punto segnaliamo peraltro che tale quesito introduce proposte aggiuntive rispetto ai contenuti che l'Autorità illustra nel DCO, senza fornire adeguati dettagli.

**Q8. Si ritiene adeguato l'approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. "tradizionali" in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?**

**Q9. Si ritiene correttamente individuata la progressività dell'ammontare di garanzie c.d. "tradizionali" richieste in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente in funzione del livello del giudizio di rating?**

**Q10. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?**

Non si concorda con la proposta del DCO di richiedere garanzie tradizionali ulteriori.

Come correttamente osservato dalla stessa Autorità nell'Appendice al DCO, un aumento significativo del portafoglio clienti non determina necessariamente una condizione tale per cui le agenzie di rating rivedano il giudizio precedentemente emesso: agire "in presunzione" appare, in tal senso, in netto contrasto con le logiche di mercato. Si osserva peraltro che l'utente che presta il giudizio di rating è già tenuto al pagamento di una fee annuale (corrispettivo per l'accesso al rating) che vale a tutti gli effetti quale ulteriore forma di garanzia per il sistema e a completamento dello stesso, in quanto «funzionale a mitigare il maggiore rischio connesso al

*ricorso a tale forma di garanzia rispetto alla fideiussione e al deposito cauzionale, dal momento che il sistema si fa potenzialmente carico delle eventuali insolvenze dell'utente»<sup>3</sup>.*

Tale richiesta, pertanto, avrebbe senso solo a seguito a di una effettiva variazione del rating, dovuta a una reale circostanza occorsa (art. 4.7 Cade): all'infuori di questa ipotesi, produrrebbe unicamente effetti distorsivi da un punto di vista della concorrenza e delle opportunità di crescita di un utente. Oltretutto, prevedere logiche di quantificazione del GAR<sup>newPOD</sup> che concedano trattamenti di favore e addirittura esenzioni per utenti in possesso di rating più appetibili, significa riconoscere un vantaggio competitivo per taluni utenti, pregiudicando ex ante – a prescindere da valutazioni di capacità effettiva – le opportunità di crescita di operatori di minori dimensioni sul mercato.

***Q11. Si ritiene opportuno dotare l'impresa distributrice di una procedura standard qualora la fideiussione assicurativa sia una situazione tale per cui possa avvenire la mancata liquidazione dei premi sottoscritti?***

Si concorda con l'Autorità nel prevedere requisiti più stringenti per gli istituti assicurativi: tali istituti, a prescindere dall'ubicazione della sede/filiale, devono infatti essere correttamente accreditati ad operare ai sensi della normativa vigente. In tal senso, è condivisibile la previsione di una procedura standard atta a disciplinare la sostituzione della garanzia nei casi in cui dovesse venire meno l'autorizzazione. Tuttavia si ritiene che, al pari dei casi di adeguamento della garanzia, qualora l'utente non provveda alla sostituzione nei tempi stabiliti (15 giorni lavorativi) e decorsi i termini di diffida, l'utente debba poter disporre di ulteriori 7 giorni lavorativi (ex art. 5.13 lett. *abis*) prima che il distributore proceda a risolvere il contratto di trasporto.

***Q12. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?***

Tale previsione ripropone, di fatto, quanto inizialmente previsto nel testo originario del Codice e successivamente abrogato da del. 609/2015/R/eel. In tal senso, al fine di non ingessare nuovamente l'istituto della fideiussione e non introdurre potenziali ostacoli agli utenti in un

<sup>3</sup> Cfr. documento di consultazione 618/2014/R/eel, come confermato da delibera 268/2015/R/eel.



contesto di mercato che non è migliorato molto, chiediamo che gli utenti possano avvalersi di istituti con rating emesso anche da agenzie diverse da quelle indicate nel DCO (Moody's, etc..), ferma restando la verifica di equipollenza rispetto ai livelli richiesti.

**Q13. Si ritiene opportuno ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative istituti non dotati di rating ma con una soglia “minima” di raccolta di premi assicurativi nell’ultimo biennio? Se sì motivare indicando anche la raccolta premi minima (ramo incendio, ramo responsabilità civile, ramo cauzioni).**

Siamo favorevoli a introdurre tale opzione, peraltro già prevista da Terna nell’ambito del novero delle garanzie ammesse dal proprio Codice di rete (All. A61). In aggiunta a ciò, sempre nell’ipotesi di ammettere al rilascio anche istituti non dotati di rating, richiediamo che le garanzie possano essere rilasciate anche da intermediari finanziari autorizzati (es. confidi) qualora iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993 (TUB). Recentemente, infatti, la stessa AGCM è intervenuta in materia evidenziando profili di criticità nell’imporre che le garanzie fideiussorie possano essere accettate solo se emesse da istituti bancari, con esclusione cioè di quelle prestate dalle compagnie assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 106 del TUB<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. Parere AGCM AS1511 del 27 febbraio 2018: «Sotto il profilo soggettivo, dunque, sia le compagnie assicurative sia gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB sono soggetti autorizzati da pubbliche autorità, rispettivamente da Banca d’Italia e da IVASS, al rilascio di cauzioni e fideiussioni, in modo analogo agli istituti bancari, sulla base, tra gli altri, di criteri giuridici e di solidità economica. [...] Autorità ritiene che l’articolo III.1.1) del bando di gara e gli artt. 12.2 f) e 12.2 g) del disciplinare di gara integrino una violazione dei principi a tutela della concorrenza e del mercato, nella misura in cui impongono alle società partecipanti alla procedura di gara di depositare esclusivamente garanzie fideiussorie rilasciate da banche e non accettano fideiussioni rilasciate da altri soggetti autorizzati da IVASS e da Banca d’Italia; tali previsioni del bando di gara non appaiono, inoltre, conformi a quanto disposto dall’articolo 106 TUB e dall’articolo 2, comma 3, del Codice delle Assicurazioni».